PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 8

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunita' montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno e' autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a due anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entro il 31 gennaio 1986, gli importi spettanti per contributi erariali.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1985, non più in vigore dal 2 marzo 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale/art-8-disposizioni-per-le-erogazioni-dei-contributi-agli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it